

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata).

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1977, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa).

ART. 2.

È approvato in lire 47.170.331.907.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1977.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 3.800.000.000.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 1.100.000.000.

ART. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1977, è autorizzata in lire 23 miliardi e 902.800.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle provincie è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 250 miliardi.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 5.500.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 24.000.000.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei

contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 12.500.000.000.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 3.000.000.000.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 3.294.147.000.

ART. 14.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 140 miliardi, ivi compresa la somma di lire 35 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri

sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 15.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1977.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziati al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1977 e fino al 2006.

ART. 16.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1977, è stabilita in lire 9.950.000.000.

ART. 17.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 60 milioni.

ART. 18.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 12 miliardi 510.000.000.

ART. 19.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge

7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1977, in lire 511.402.631.000.

ART. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 429.079.562.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1977.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.

ART. 21.

Per l'anno finanziario 1977, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 101.769.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 100.269.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

ART. 22.

Ai sensi dell'articolo 10 - secondo comma - della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 70.163.000.000.

ART. 23.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 5.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo è iscritta la somma di lire 35 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

ART. 24.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1973, n. 445, per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla ratifica ed esecuzione degli atti internazionali, firmati a Port-Louis il 12 maggio 1972, è iscritta, per l'anno finanziario 1977, al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la somma di lire 488.000.000.

ART. 25.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa è determinata, per l'anno finanziario 1977, in lire 56.500.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

ART. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.188.113.716.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1977.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

ART. 27.

Per l'anno finanziario 1977, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 381.601.685.000 ed in lire 454 miliardi 21.383.000.

ART. 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

ART. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

ART. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

1977 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 31.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 12.390.782.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 6681, 6741, 6771, 6857, 6858, 6860 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai

bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802, 9525, 6804 e 9536 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

ART. 34.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo numero 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 36.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 e 6253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 37.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1977, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per la attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

ART. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo n. 8904 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione dell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

ART. 39.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1977, buoni ordinari del tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti,

anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1976 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1977 è stabilito nella somma di lire 40.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 40.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 2.500 miliardi.

Le quote non impegnate nell'anno possono essere utilizzate in quello successivo.

ART. 41.

Alle spese di cui ai capitoli numeri 4498, 4499, 4543, 6171, 6254, 6403 e 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 42.

Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanzia-

rio 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.

ART. 43.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 44.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 45.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 46.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 10 miliardi.

ART. 47.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1977, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 48.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, n. 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1977, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, la emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

Per le operazioni di spesa connesse all'accertamento di somme a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre 1976, a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, sono riferite alla competenza dell'anno finanziario 1977, ai fini della correlativa spesa.

Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i Paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia ». Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi, sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

ART. 50.

In relazione all'andamento dei proventi per « risorse proprie » (prelievi agricoli, dazi, importi compensativi, diritti di compensazione, contributi zucchero) quale risulta nei primi mesi dell'anno con riferimento alla previsione, il Ministro del tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestività di erogazione degli stessi proventi per « risorse proprie » alla Commissione delle Comunità Europee — giusta quanto previsto dal regolamento n. 2/71 del Consiglio e successive modificazioni — è autorizzato, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ad adeguare, con propri decreti, la previsione dei capitoli numeri 3970, 3971, 3972, 3980, 3981, 3982, 3983 e 3988 dello stato di previsione dell'entrata e del correlativo capitolo n. 5971 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che potranno essere le risultanze di gestione.

ART. 51.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri, restano accertati sul capitolo di entrata n. 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA,

sezione garanzia », ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1976 sono riferiti alla competenza dell'anno 1977 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo n. 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

ART. 52.

Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunità europee.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

ART. 53.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 54.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di

conforto per i militari del corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 55.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1977, è stabilito in 100.

ART. 56.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1977, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

ART. 57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli numeri 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti somme da attribuire alle camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.

ART. 58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1107, 1108 e 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di forma-

zione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e di seminari nonché per la divulgazione del nuovo sistema tributario.

ART. 59.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2704, 2811, 3105 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 60.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 61.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 1101, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3113, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

ART. 63.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo

smallimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1977 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

ART. 64.

Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

ART. 65.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

ART. 66.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1977, in lire 30 miliardi ed in lire 75 miliardi, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1976.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1977 dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317.

ART. 67.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1134 e 1142 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 68.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

ART. 69.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

ART. 70.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 71.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giu-

stizia per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 72.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1977, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*).

ART. 73.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 74.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 75.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 960.000.000.

ART. 76.

Ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, lo stanziamento del capitolo n. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977,

concernente il contributo alla Organizzazione europea per le ricerche spaziali (ESRO), è fissato in lire 51.500 milioni.

ART. 77.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 78.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli nn. 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

ART. 79.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1977, in lire 340.000.000.

ART. 80.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 81.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

ART. 82.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1977 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 83.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'assegnazione di lire 43.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

ART. 84.

Lo stanziamento destinato alle università e agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 25.000.000.000.

ART. 85.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa.

ART. 86.

Ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1975, n. 32, il contributo a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 21.000.000.000.

ART. 87.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119 e 1754 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

ART. 88.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

ART. 89.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'assegnazione di lire 12.700 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

ART. 90.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1977, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 91.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 1.000 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 200.000.000.

ART. 92.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 93.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro dell'interno, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con facoltà analoghe a quelle dei dirigenti generali.

ART. 94.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'assegnazione di lire 150 milioni a favore della società umanitaria « Fondazione Prospero Moisè Loria » con sede in Milano, quale contributo dello Stato previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 441, ed elevato con la legge 12 dicembre 1969, n. 1019.

ART. 95.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1977, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 96.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1977, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 97.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1977, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 98.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1977, in conformità degli stati

di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

ART. 99.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 100.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 120.127.400.000, per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

g) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonché dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

ART. 101.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 8.000.000.000, di cui lire 3.500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 736 -; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella

legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 102.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 4.500.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 103.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 104.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 4.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 105.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 106.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 2 miliardi 750.000.000, di cui:

1) lire 750.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

2) lire 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 107.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e

contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

ART. 108.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 10.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.

ART. 109.

È stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 10.000.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.

ART. 110.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 111

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione

del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

ART. 112.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dell'articolo 3 - quarto comma - della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo alla riserva dello 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

ART. 113.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 8704 e 8705 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonché dall'articolo 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 e dalla legge 6 giugno 1975, n. 208;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9017, 9018, 9024 e 9044 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7916 e 8001 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9016, 9023 e 9160 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 2 aprile 1976, n. 105;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9019 e 9162 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 - primo comma - della legge 26 aprile 1976, n. 176;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7709, 7717 e 7718 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 237.

ART. 114.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 115.

Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella

legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 sui capitoli nn. 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.

ART. 116.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, nel bilancio dell'Azienda medesima, l'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 242.

I prelevamenti dal detto fondo, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 117.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 118.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

ART. 119.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 120.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e n. 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli nn. 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

ART. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

ART. 123.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1977, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

ART. 124.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 35.000.000.000.

ART. 125.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1977, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione
del Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni e disposizioni relative).*

ART. 126.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 127.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1977, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 128.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1977, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme

con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 129.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 130.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1977, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.

ART. 131.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1977, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 132.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1977, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto del-

l'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 133.

Alle spese di cui ai capitoli n. 197, n. 198, n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 134.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 135.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1977, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

ART. 136.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 137.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1977, le seguenti spese:

lire 270.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.922.160.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 205.192.850.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; spese per la riparazione di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, ge-

nio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

ART. 138.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977, della somma di complessive lire 205.192.850.000 autorizzata con l'articolo 137 della presente legge.

ART. 139.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 e del decreto legisla-

tivo 7 maggio 1948, n. 1472 nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 140.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

ART. 141.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1802, 1831, 1833, 1871, 1872, 2801, 2802, 2809, 2810, 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4032, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.

ART. 142.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1977, come segue:

Esercito	L.	9.150.000.000;
Marina	»	12.500.000.000;
Aeronautica	»	6.650.000.000;
Arma dei carabinieri	»	4.700.000.000.

ART. 143.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1977, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 144.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n.	21.000;
Marina	»	17.000;
Aeronautica	»	34.700;

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	40.000;
Marina	»	13.000;
Aeronautica	»	17.280.

ART. 145.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 150 unità.

ART. 146.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	30;
guardiamarina	»	60.

ART. 147.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 120 unità:

ART. 148.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri) n.	240;
Marina »	30;
Aeronautica »	1.250.

ART. 149.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1977, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti n.	7.000;
graduati e militari di truppa »	21.000.

ART. 150.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1977, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.900 unità.

ART. 151.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1977, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti n.	7.000;
sergenti raffermati di leva . »	600;
sottocapi e comuni volontari . »	4.000;
sottocapi raffermati di leva . »	1.200.

ART. 152.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

sergenti	n.	10.000;
graduati e militari di truppa »		1.900.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 7.500 unità.

ART. 153.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

Ufficiali:

Esercito	n.	50;
Marina	»	14;
Aeronautica	»	182.

Sottufficiali:

Esercito	n.	5;
Marina	»	4.

ART. 154.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977 (*Elenco n. 3*).

*(Stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative).*

ART. 155.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

ART. 156.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 10.900.000.000.

ART. 157.

Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, il contributo a favore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti semenzieri è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.

ART. 158.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1977, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 159.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, ai capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 160.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

ART. 161.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1977, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

ART. 162.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

ART. 163.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 164.

Il contributo dello Stato al Comitato nazionale per l'energia nucleare previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 726, è complessivamente stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 120 miliardi, di cui lire 60 miliardi relative all'autorizzazione di spesa di lire 240 miliardi per il quadriennio 1975-78 e lire 60 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

ART. 165.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 166.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1977, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

ART. 167.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.

ART. 168.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 20.000.000.000.

ART. 169.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale del-

l'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 170.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito, per l'anno 1977, in lire 480.000.000.000.

ART. 171.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1977, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

ART. 172.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 173.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

*(Stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative).*

ART. 174.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

ART. 175.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 176.

I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'Organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1977, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, rispettivamente, in lire 15.450 milioni ed in lire 10.500 milioni.

*(Stato di previsione
del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative).*

ART. 177.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

ART. 178.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-

legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1977 alla colonna *B* della tabella di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è aumentato di lire 5.200 milioni.

ART. 179.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1977, in lire 120.000.000.

ART. 180.

Alle spese di cui al capitolo n. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 181.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

ART. 182.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

ART. 183.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

ART. 184.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 185.

Lo stanziamento di lire 10.500.000.000, iscritto al capitolo n. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

ART. 186.

La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili è elevata, per l'anno 1977, di lire 78.100.000.000.

ART. 187.

Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo

nazionale per l'assistenza ospedaliera, è stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.000 ed è iscritto al capitolo n. 1578 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario.

ART. 188.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

ART. 189.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 190.

Per l'anno finanziario 1977 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 900.000.000.

ART. 191.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione
del Ministero del turismo e dello spettacolo
e disposizioni relative).*

ART. 192.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

ART. 193.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2562, 2563 e 2564 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 194.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali
e disposizioni relative).*

ART. 195.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1977, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

ART. 196.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

ART. 197.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma è stabilita, per l'anno finanziario 1977, in lire 850.000.000.

ART. 198.

Ai sensi dell'articolo 22 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'Istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è stabilita, per l'anno finanziario 1977, rispettivamente in lire 100.000.000, lire 100.000.000, lire 200.000.000 e lire 100.000.000.

ART. 199.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1078 e 1103 concernenti, rispettivamente, spese per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi di opere d'arte di proprietà statale e di beni protetti appartenenti ad enti od istituti legalmente riconosciuti e concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti per la prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte ad essi appartenenti.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato - ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1975, n. 5 - ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 1977, le variazioni che si rendessero necessarie per l'applicazione della predetta legge.

ART. 200.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Quadro generale riassuntivo).

ART. 201.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse).

ART. 202.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza suddetta. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1977, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 203.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1977 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorché riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 204.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1976-77 e 1977-78, restano stabilite, per l'anno finanziario 1977, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 205.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1977, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 206.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 207.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da de-

stinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

ART. 208.

Agli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed aggiunte, negli elenchi n. 8 e n. 9 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono indicate le sezioni e le categorie in cui viene ripartita la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977.

Tale ripartizione è realizzata nei riassunti per sezioni e per categorie che completano ciascuno stato di previsione della spesa, nel cui ambito, e per ciascun titolo di bilancio, le categorie della spesa sono raggruppate in rubriche.

ART. 209.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

ART. 210.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 211.

Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del « Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera » di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1977, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 « Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 » dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1977.

La commutazione può aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

PAGINA BIANCA